



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.3685.8160

Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 6/13

Dec. n. 26/13

Il giorno 28 maggio 2013, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano n. 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato il 12 marzo 2013 da **ULIANO Giovanni**, nato a Benevento il 18.7.1952 ed ivi residente al viale Mellusi n. 151, tesserato 2012 con il M.C. F. **GABRIELE** (del quale era **SEGRETARIO**) con tessera n. 12047461, avverso la validità della Assemblea Elettiva del M.C. F. **GABRIELE** del 9.2.2013, con il quale il medesimo **ULIANO** si doleva di una serie di irregolarità asseritamente perpetrate in suo stesso danno a seguito della Assemblea Elettiva del moto club di appartenenza, ritenendosi, di

conseguenza, fortemente leso dai provvedimenti da questa adottati. Lo ULIANO esponeva, infatti, che la predetta Assemblea aveva adottato un non meglio specificato “atto deliberativo” in violazione delle norme federali, non essendo stato convocato, nella occasione, né il Consiglio Direttivo, né nominata la Commissione Verifica Poteri, lamentando, altresì, la mancata pubblicazione del Verbale della predetta Assemblea nel corso della quale erano state rinnovate le cariche sociali.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente, questo Giudice deve rilevare la propria incompetenza a decidere sul ricorso presentato dal signor Giovanni Uliano, il quale, erroneamente, ha ritenuto di potervi ricorrere ai sensi dell’art. 115 R.d.G., che, testualmente, prevede la impugnazione delle sole delibere assembleari centrali e periferiche, cioè delle delibere federali e delle delibere dei Comitati Regionali, e non certo di quelle adottate dai motoclubs affiliati. Infatti, ai sensi dell’art. 26, comma 1, dello Statuto tipo di Moto Club (aggiornato in base alla L. 289/02 – art. 90 modificata dal D.L. 72/2004 poi convertito nella L. 128/04), adottato anche dal moto club “F. Gabriele” di Benevento (cod. 307) e debitamente approvato dal Segretario Generale F.M.I. (rubricato “*Clausola compromissoria*”), “**tutte le controversie insorgenti tra l’associazione e gli associati e tra gli associati medesimi inerenti la attività e la pratica sportiva saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Motociclistica Italiana**”, le cui modalità di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale sono disciplinate dall’art. 32 dello Statuto F.M.I al quale espressamente si rinvia.

Infine, per completezza, è doveroso sottolineare che il ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo. Invero, lo stesso, a pena di inammissibilità, deve contenere la indicazione del provvedimento oggetto di impugnazione che, nel caso che occupa, non è dato riscontrare.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso presentato da ULIANO Giovanni;
dispone, ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G., che la tassa federale versata sia
incamerata dalla F.M.I..

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Uliano Giovanni;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Co. re. Campania;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito
dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.